

norma generale sullo smaltimento dei rifiuti che detta, al comma 6-bis, una specifica esclusione. Questa norma prevede, infatti, che «le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti». Va, inoltre, ricordato come i "materiali vegetali", come definiti e disciplinati dall'art. 185, comma 1, lettera f), siano esclusi dalla disciplina sui rifiuti.

In questo contesto normativo, la Corte evidenzia che solo al ricorrere di tutte le condizioni dettagliate dalla normativa sopra citata (attinenti all'attività svolta, alla quantità e tipologia del materiale, al luogo in cui l'attività deve svolgersi, nonché alla necessità del reimpiego delle sostanze come concimanti o ammendanti) le attività di raggruppamento e combustione in piccoli cumuli di materiali vegetali assumono la qualifica di "normali pratiche agricole" e non costituiscono pertanto attività di gestione di rifiuti.

Nel caso analizzato, pertanto, la Corte conclude ritenendo che le attività poste in essere configurino illecita gestione di rifiuti di cui all'art. 256, D.Lgs. n. 152/2006 e non rientrino nella deroga di cui all'art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152/2006 sia per difetto del dato quantitativo presente in tale norma sia per non aver soddisfatto le condizioni di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 152/2006 (non essendo stata dimostrata la destinazione dei materiali vegetali alle normali pratiche agricole e zootecniche o l'utilizzazione in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia).

La condotta configura inoltre il reato di "getto pericoloso di cose" previsto e punito dall'art. 674 c.p., in quanto questa disposizione attribuisce rilevanza penale alle emissioni di gas, vapori o fumi "nei casi non consentiti dalla legge", tra i quali rientra l'illecita attività di smaltimento.

Resta, invece, esclusa la sussistenza del reato di combustione illecita di cui all'art. 256-bis in mancanza dei relativi presupposti applicativi.

ILLEGITTIMA L'ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA ALL'ARPA

Corte Costituzionale, 7 giugno 2017 (ud. 21 marzo 2017), n. 132, pres. Grossi, est. Coraggio

Art. 16, L.R. Molise n. 4/2016 - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - Funzioni di amministrazione - illegittimità costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 16, legge della regione Molise 4 maggio 2016 n. 4, mediante il quale sono state attribuite ad Arpam funzioni amministrative regionali in materia di ambiente, energia ed inquinamento atmosferico. Si tratta, all'evidenza, non di funzioni legate ad attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientali, quali quelle previste nel D.L. n. 469/1993, bensì di funzioni di amministrazione attiva in materia non solo di ambiente, ma anche di energia. La norma risulta, dunque, in contrasto con il principio, espresso nella normativa nazionale, per il quale l'autonomia è un requisito qualificante dell'agenzia, come del sistema in generale, poiché solo grazie a esso può essere garantito il rispetto dei criteri operativi, puramente tecnico-scientifici, cui il sistema stesso deve attenersi.

NOTA L'art. 16, legge della regione Molise 4 maggio 2016, n. 4, ha ampliato le attribuzioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente attribuendo a questa funzioni amministrative regionali in materia di ambiente ed energia, nonché funzioni in materia di inquinamento atmosferico e impianti termici. Avverso questa norma ha proposto ricorso il presidente del Consiglio dei ministri, ritenendola illegittima per violazione degli artt. 117, comma 2, lettere p) e s) e 118 della Costituzione. La legge regionale, infatti, unificando i poteri di pianificazione ambientale e

quelli di attuazione di detti piani, oltre che la funzione di emanare i provvedimenti autorizzativi, di diffida, di sospensione e di revoca delle autorizzazioni, attribuirebbe all'agenzia competenze che comportano la valutazione di interessi pubblici differenti, anche tra loro confliggenti, il cui temperamento richiede valutazioni di carattere discrezionale che spettano, invece, agli enti territoriali. La Corte condivide gli argomenti del ricorrente.

Osserva, infatti, che il D.L. n. 496/1993, ha stabilito che le agenzie per la protezione dell'ambiente venissero istituite per l'esercizio di attività tecnico-scientifiche in materia ambientale nonché ulteriori attività tecniche di prevenzione, vigilanza e controllo ambientale eventualmente individuate dalle regioni e province autonome. Nel caso di specie, invece, le attività attribuite dalla legge regionale non sono funzioni «legate ad attività tecniche di prevenzione, vigilanza e controllo, (...) bensì di funzioni di amministrazione attiva in materia non solo di ambiente ma anche di energia». Richiamando propria precedente giurisprudenza, la Corte costituzionale ricorda che i principi del D.L. n. 496/1993 impongono una separazione tra le funzioni tecnico scientifiche, esercitate a distinti livelli da apposite agenzie dotate di autonomia, e le funzioni di amministrazione attiva.

Medesima impostazione si trova anche nella legge n. 132/2016 («Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»), nella quale è ribadita la natura tecnica della attività svolte dalle agenzie.

Conclude dunque la Corte che, «dal quadro legislativo così delineato, discende che l'autonomia diviene un requisito qualificante della singola Agenzia, come del sistema in generale, poiché solo grazie ad esso può essere garantito il rispetto dei criteri operativi, puramente tecnico-scientifici, cui il sistema deve attenersi. (...) tutto

ciò è evidentemente incompatibile con il coinvolgimento in attività di amministrazione attiva che, in quanto espressione di discrezionalità amministrativa, comportano una ponderazione degli interessi coinvolti (...) e sono soggette quindi alle direttive degli organi rappresentativi titolari della "politica" ambientale».

IL PUBBLICO MINISTERO NON PUÒ EMANARE L'ORDINE DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

Cassazione penale, sez. III, 5 luglio 2017 (ud. 9 maggio 2017), n. 32365, pres. Ramacci, rel. Socci

Art. 256, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 - Art. 452-bis c.p. - Pubblico ministero - Indagini preliminari - Ordine di ripristino dello stato dei luoghi - Incompetenza

Il pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari relative al reato di discarica non autorizzata, non può emanare l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi. Quest'ordine è prerogativa esclusiva del giudice, da esercitarsi soltanto quando pronuncia sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.

NOTA La sentenza ha a oggetto l'impugnazione di un'ordinanza con cui un procuratore della Repubblica di Ivrea ordinava a un soggetto indagato per i reati di cui agli artt. 256, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 («Discarica non autorizzata») e 452-bis c.p. («Inquinamento ambientale») di procedere

alla messa in sicurezza dei luoghi e alla rimozione dei rifiuti presenti in area sottoposta a sequestro nell'ambito del procedimento. Osserva la Corte che il provvedimento impugnato, nell'ordinare la «messa in sicurezza» e la «totale rimozione dei rifiuti», in sostanza richiede al soggetto indagato di procedere al ripristino dello stato dei luoghi. Tuttavia, dalla lettura sia dell'art. 256, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, sia dell'art. 452-duodecies, c.p., emerge chiaramente che l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi è prerogativa esclusiva del giudice, da esercitarsi soltanto quando pronuncia sentenza di condanna o di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p..

Nel caso di specie, osserva la Corte, «tali presupposti non ricorrono, e ciò sotto duplice profilo, essendo stato il provvedimento emesso in una fase non consentita, quella delle indagini preliminari, nonché da soggetto sprovvisto del relativo potere, il Pubblico Ministero». Pertanto l'ordine deve essere annullato.